

Registro dei codici creditori

Scheda informativa per l'assegnazione del numero di codice creditore (numero RCC)

Organizzazioni delle levatrici

I numeri RCC semplificano la fatturazione delle prestazioni con tutti gli assicuratori malattia in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein. Una volta ottenuto il numero RCC si è dispensati dal dover dimostrare a ogni singolo assicuratore di possedere la necessaria autorizzazione e qualificazione. Il numero RCC deve figurare sulla fattura per il paziente o l'assicuratore.

I numeri RCC sono assegnati a un soggetto giuridico (persona giuridica) per la sede in cui vengono dispensate le prestazioni. Se le prestazioni vengono dispensate in più sedi occorre richiedere un numero RCC separato per ciascuna sede. Se non vi è una sede, occorre richiedere un numero RCC per ciascun Cantone in cui si dispensano prestazioni. Qualsiasi cambiamento del soggetto giuridico o della sede va comunicato immediatamente al Registro dei codici creditori. Alle persone dipendenti si assegna un numero di controllo (numero C).

Le organizzazioni delle levatrici sono autorizzate in qualità di fornitori di prestazioni a carico dell'AOMS (assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie) se soddisfanno le condizioni secondo l'art. 45a OAMal (ordinanza sull'assicurazione malattie).

Per assegnare il numero RCC abbiamo bisogno dei seguenti documenti o informazioni:

In riferimento all'organizzazione

- Formulario di richiesta
- Autorizzazione cantonale all'esercizio in qualità di organizzazione delle levatrici (se è richiesta l'autorizzazione secondo il diritto cantonale) oppure conferma del Cantone che, in base alla legge cantonale, non si rilascia autorizzazione all'esercizio per le organizzazioni delle levatrici
- Autorizzazione cantonale ad esercitare come organizzazione delle levatrici a carico dell'AOMS (assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie) secondo l'art. 45a OAMal **oppure** conferma cantonale concernente i «diritti acquisiti secondo il cpv. 2 delle disposizioni transitorie della modifica del 19 giugno 2020 della LAMal»
- GLN = Global Location Number
Il GLN può essere richiesto presso la Fondazione Refdata:
www.refdata.ch / partner@hcsolutions.ch
- IDI = numero di identificazione delle imprese
I numeri IDI già attribuiti si possono consultare presso l'Ufficio federale di statistica all'indirizzo www.uid.admin.ch. Se ancora non si possiede un numero IDI si potrà richiederlo a un ufficio amministrativo collegato al sistema IDI. Gli uffici amministrativi sono elencati all'indirizzo www.bfs.admin.ch.

Registro dei codici creditori

In riferimento alle levatrici dipendenti che esercitano la professione sotto la propria responsabilità professionale ai sensi della legge sulle professioni sanitarie (LPSan) e soddisfano i criteri ai sensi dell'art. 45 lett. a/b OAMaI

- Autorizzazione cantonale a esercitare la professione di levatrice secondo l'art. 11 della legge sulle professioni sanitarie (LPSan) oppure un'autorizzazione riconosciuta ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LPSan
- Conferma cantonale che sono soddisfatti i criteri ai sensi dell'art. 45 lett. a/b OAMaI **oppure** conferma cantonale concernente i «diritti acquisiti secondo il cpv. 2 delle disposizioni transitorie della modifica del 19 giugno 2020 della LAMaI»
- GLN = Global Location Number
Il GLN può essere richiesto presso la Fondazione Refdata:
www.refdata.ch / partner@hcisolutions.ch

Il numero RCC o C viene assegnato in base alle seguenti disposizioni:

Condizioni Generali di Contratto Registro dei codici creditori (CGC)

Tariffa

I documenti sono disponibili sul sito di SASIS SA alla pagina www.sasis.ch/it/basi-giuridiche-rcc.

Inviare i documenti a:

SASIS AG, Zahlstellenregister, Bahnhofstrasse 7, Postfach, 6002 Luzern

Nota:

occorre necessariamente aderire a una convenzione tariffale per poter beneficiare delle prestazioni della convenzione. Per maggiori informazioni si prega di rivolgersi ai partner della convenzione tariffale.